



Il Presidente Nazionale

AUDIZIONE alla VII COMMISSIONE DELLA CAMERA

ROMA, 18 ottobre 2011

SCHEMA DEL DLgs SULLA CONTABILITÀ DELLE UNIVERSITÀ (A.G. n. 395) SCHEMA DEL DLgs PER LA VALORIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLE UNIVERSITÀ: MECCANISMI PREMIALI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO NON CONFERMATI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ (A.G. n. 396)

Esprimiamo anzitutto preoccupazione per l'infruttuosa attesa del DPR sulle abilitazioni che peraltro da tempo ha iniziato il suo iter parlamentare. Probabile causa è la tardiva decretazione sui criteri e parametri per le valutazioni per l'attribuzione delle abilitazioni nazionali, dovuta al conflitto fra i pareri "preventivi" CUN e ANVUR (che prefigura criteri completamente basati su dati bibliometrici). La comparsa, da alcuni giorni, di una bozza ministeriale di quest'ultimo delicato provvedimento, che purtroppo sembra avere sposato i criteri ed i parametri dell'ANVUR oltre che assegnare al medesimo compiti, si veda l'art. 6 (*Indicatori di attività scientifica*), in collisione con la sua conclamata "terzialità", sia in ogni caso foriera di un veloce completamento dell'iter di entrambi gli importanti decreti.

Il complesso della decretazione che si va in questi giorni attuando, con i limiti di spesa collegati per i periodi previsti e che contiene anche gli A.G. oggetto dell'audizione, non è certo in linea con quanto da sempre proposto dal CIPUR: con un impegno di spesa quasi nullo si sarebbero dovuti rispettare i diritti di progressione di chi è già nei ruoli e fosse pervenuto alla abilitazione, con l'automatico passaggio nella fascia di competenza.

Quanto attualmente previsto, che pone sullo stesso piano futuri ricercatori a t. d. e ricercatori a t. i. dotati di abilitazione, dà luogo ad un "giovanilismo" che non è portatore di alcunché di probò o salvifico per un qualsivoglia sistema sociale.

Sull'atto di Governo n. 395

Si tratta di un provvedimento che riduce ai minimi termini l'autonomia universitaria.

È pur vero che *"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."*, come prevede l'art. 34 della CARTA e che l'autonomia universitaria, quindi, è soggetta ai vincoli di legge. Ma a nostro sentire questo provvedimento diventa veramente eccessivo.

Un solo esempio. La L. 240/10 cancella le attuali Facoltà, demandando ai Dipartimenti le loro funzioni, tranne eventuali compiti marginali di raccordo demandati a strutture di II livello. Ebbene, mentre si prevede ciò, il primo comma dell'Art. 11 dell'A.G. 395 cancella ogni forma di libertà contabile del Dipartimento: non ci sarà più un bilancio preventivo e consuntivo, né una dotazione ordinaria di funzionamento, a seguito dell'abrogazione della maggior parte dell'art. 86 e dell'art. 87 del DPR 382/80. Inoltre, ai sensi del c. 4 dell'art. 11 dell'A.G. in esame *"// dipartimento ha autonomia gestionale"*, come uno qualsiasi degli uffici amministrativi dell'Ateneo, e non più *"... ha autonomia finanziaria ed amministrativa"*.

In ogni caso, poi, fondi per la ricerca assegnati a singoli studiosi o a progetti di ricerca non possono rientrare nel prospetto di cui all'art. 4 che rinvia al momento programmatico dell'amministrazione universitaria anche le "missioni". Tali fondi, infatti, una volta destinati o ottenuti in contesti nazionali o internazionali non possono essere sottratti ai naturali ordinatori di spesa che, soli, possono articolare al meglio le modalità di impegno nel contesto delle ricerche in atto. In qualsiasi paese impegnato nella ricerca partecipazione a seminari, congressi, e convegni scientifici è parte inscindibile dell'attività di ricerca; le relative spese di missione, anche all'estero, compaiono come voci specifiche nella modulistica dei progetti di ricerca e rappresentano uno degli elementi importanti nella valutazione del progetto stesso. Finanziato il progetto, queste voci non possano essere soggette ad alcun tipo di contingentamento.

Corretto che i fondi per le "missioni" del personale tecnico-amministrativo o degli organi di governo rientrino nelle facoltà programmatiche della amministrazione universitaria.

Sull'atto di Governo n. 396

Con riferimento alle premesse fatte, significativo all'art. 15 il solitario intervento disposto per i ricercatori a t. i., peraltro da condividere, riguardante i soli assunti nel primo anno di servizio. A tale proposito l'Ufficio Studi del CIPUR ha evidenziato, comunicandolo nel corso delle audizioni alle VII Commissioni di Senato e Camera ed al MIUR durante l'iter parlamentare della L. 240/10, l'inadeguatezza della previsione di spesa per l'art. 15.

La relazione tecnica nell'ultima pagina ripete lo stesso dato, fornito in parlamento circa due anni or sono, del numero di 1375 potenziali destinatari, con una previsione di spesa una tantum di 11 milioni, secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 22, primo periodo della L. n. 240/10. Ma tale previsione continua a non essere verosimile: venerdì 16 settembre 2011 la banca dati del CINECA contava un totale di 5047 ricercatori a t. i. non confermati. Essi saranno divisi fra il primo, il secondo ed il terzo anno di servizio, quindi circa 1680 (e non 1375) sono i verosimili percettori dell'adeguamento. Se la relazione prevede che per 1375 ricercatori la spesa sia di 10 m. e 821.662,50 euro, si evincerebbe che la cifra pro capite fosse pari a 7.780,30 euro. Ma la differenza fra la retribuzione del ricercatore non confermato nel primo anno di servizio ed il 70% della retribuzione del professore associato non confermato nel primo anno di servizio è di 8.254,17 euro annui, lordo ente, sulla base della attuali tabelle stipendiali. Quindi, essendo la copertura di 11 m. di euro, manca la copertura per circa 2 m. e 867.011,14 euro.

Non è pensabile che i bilanci delle Università, nel loro complesso, possano sobbarcarsi anche questo importo. Il Governo dovrebbe quindi essere invitato a provvedere.

V'è poi da rilevare, in generale e senza entrare nei vari dettagli su provvedimenti la cui finalità è condivisa, come sembri ormai esistere un inconsistente diaframma a separare il dilagante ANVUR, unico organo del Sistema che veda vertiginosamente aumentare le competenze (oltre che ... l'organico dirigenziale ed impiegatizio!) e che possa esprimere pareri che diano luogo a decretazioni "conformi" del Ministro, dall'assorbire inopinatamente anche le poche funzioni rimaste al CUN, unico Organo elettivo rappresentativo del Sistema Universitario Nazionale. Emblematici sia la nozione, così come configurata all'art. 7, di accreditamento dei corsi di studio che le relative modalità e tempistiche previste. Il dubbio è che si tratti di segnali, malamente criptati, avvisaglie della volontà di fare rapportare il Sistema Universitario Nazionale solo con una associazione privata quale la CRUI ed una nascente agenzia che dai primi passi non sembra proprio essere, tenuto conto della tendenza ad aprire un rapporto diretto con la comunità scientifica, la quint'essenza della "terzialità".

Infine, il testo del provvedimento rinvia a troppi provvedimenti da adottarsi senza precisazioni di alcun tipo al fine di raccordarli con l'attuale delicato momento programmatico complessivo. Limitandosi ad un solo esempio, all'art. 5, si prevede che l'ANVUR definisca gli indicatori per l'accreditamento degli Atenei; non solo, però, non viene indicato il valore della percentuale di FFO da attribuire in relazione ai risultati, ma nemmeno una forchetta di valori entro cui il MIUR debba rimanere.

Prof. Vittorio Mangione

